

Rome, 31 gennaio 2015

Il particolare assetto organizzativo della Corte dei conti, che deriva dalla sua posizione di organo di rilevanza costituzionale, quale suprema magistratura contabile, richiede una corretta declinazione dei compiti assegnati dal legislatore agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), per coniugare le esigenze di indipendenza delle funzioni istituzionali in materia di giurisdizione e di controllo, affidate al personale di magistratura, con i compiti del personale amministrativo, strumentalmente collegati a quelli magistratuali in un rapporto di ausiliarità diretta.

Tale peculiarità dell'amministrazione Corte dei conti si traduce nell'applicabilità della disciplina recata dal decreto legislativo n. 150/2009 entro i limiti dell'autonomia Regolamentare dell'Istituto e soprattutto nel rispetto delle competenze che afferiscono ad altri Organi del medesimo, ed in particolare a quello di autogoverno della magistratura contabile, come peraltro previsto dall'art. 11 della legge delega n. 15/2009, laddove espressamente prevede che "Le disposizioni di delega della presente legge non si applicano alle funzioni della Corte dei conti che restano disciplinate dalle norme vigenti in materia, come integrate dalle disposizioni del presente articolo" Pur nell'ambito del generale e peculiare quadro tracciato con le predette doverose precisazioni, resta ferma, tuttavia, la necessità di salvaguardare i principi generali ispiratori della riforma e di assicurare le relative verifiche di efficienza dei propri apparati, nell'ambito delle attività affidate al personale amministrativo.

In ragione della segnalata specificità del sistema di applicazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 150/2009, i compiti in materia di attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, non attribuibili all'Organismo Indipendente di valutazione così come istituito presso la Corte dei conti, sono stati affidati al Responsabile della trasparenza, che svolge il proprio ruolo di garante della corretta esecuzione delle pubblicazioni obbligatorie, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, in via esclusiva in materia di procedimenti amministrativi.

L'attività magistratuale ed i procedimenti connessi con la stessa, restano, pertanto, nella competenza dell'Organo di autogoverno della magistratura contabile, al quale fa capo, per connessione, anche la titolarità delle relative valutazioni anche in materia di pubblicazioni.

Il Segretario generale

